

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-62/08 ThyssenKrupp/Commissione.

Ricorso proposto il 13 febbraio 2008 — Spagna/Commissione**(Causa T-65/08)**

(2008/C 92/82)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Ricorso presentato il 6 febbraio 2008 — Nuova Terni Industrie Chimiche/Commissione****(Causa T-64/08)**

(2008/C 92/81)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino, G. Barone, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare l'illegittimità della Decisione impugnata e annullarla *in toto* in quanto considera quale aiuto di Stato la Misura Contestata, la quale costituisce invece una legittima continuazione della misura indennitaria stabilita dallo Stato italiano a favore della Terni (e delle sue aventi causa) quale compensazione dell'espropriazione dei suoi impianti elettrici avvenuta nel 1962-63;
- Ordinare alla parte resistente di pagare i costi del procedimento,
- Ovvero in subordine, annullare la Decisione nelle parti in cui:
 - a) stabilisce che l'Italia ha dato illegittimamente esecuzione all'aiuto di Stato in favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche in violazione dell'art. 88.3 del Trattato CE;
 - b) stabilisce che vi sono degli importi da recuperare presso ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche; e conseguentemente
 - c) ordina all'Italia di procedere senza indugio al recupero di tali importi oltre interessi;
- In via di ulteriore subordine, annullare la Decisione impugnata, nelle parti in cui ordina all'Italia di procedere senza indugio al recupero dell'aiuto oltre interessi, in quanto tale recupero si pone in violazione del principio generale del legittimo affidamento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-62/08 ThyssenKrupp/Commissione.

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig.ra N. Díaz Abad)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 5 dicembre 2007, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio, n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (procedimento n. COMP/M.4685 — Enel/Acciona/Endesa), e
- condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 5 dicembre 2007, C(2007) 5913 finale, relativa a un procedimento a norma dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽¹⁾ (procedimento n. COMP/M.4685 — Enel/Acciona/Endesa). Nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che la ricorrente aveva violato l'art. 21 del regolamento n. 139/2004 nel subordinare l'acquisizione del controllo congiunto da parte dell'Enel e dell'Acciona sulla Endesa ad una serie di condizioni giacché tali condizioni sono incompatibili con gli artt. 28 CE, 43 CE e 56 CE, e perciò interferiscono indebitamente con la competenza esclusiva della Commissione a decidere su una concentrazione di dimensione comunitaria. Inoltre, la convenuta aveva obbligato la ricorrente a revocare le condizioni dichiarate incompatibili con il diritto comunitario.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente in primo luogo adduce che la Commissione non è competente ad adottare la decisione impugnata ai sensi del procedimento a norma dell'art. 21 del regolamento n. 139/2004. Secondo la ricorrente, se la Commissione ritiene che uno Stato membro abbia violato l'art. 21 del regolamento n. 139/2004 ne deriva che si avrà un procedimento di infrazione ai sensi dell'art. 226 CE.

In secondo luogo, la ricorrente adduce che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione poiché la Commissione non ha esaminato i motivi di sicurezza pubblica di cui si è avvalso il governo spagnolo per adottare le misure correlate all'offerta pubblica di acquisto dell'Enel e dell'Acciona sulla Endesa, alla luce di quanto previsto all'art. 21, n. 4, del regolamento n. 139/2004.